



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile  
**PROVINCIA DI CHIETI**

## **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 30 luglio 2015 n. 180**

**OGGETTO:** DIRITTO DI PRELAZIONE DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 513/1977, SULL'ALLOGGIO POPOLARE IN VIA MARCHIANI N. 11, GIÀ CEDUTO IN PROPRIETÀ DAL COMUNE. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **30** del mese di **luglio** alle ore **14:30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'Ottavio.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. DE IURE Domenico
2. Sig.ra DI SIPIO Nadia
3. Sig. MENNA Luca
4. Sig.ra RABOTTINI Lucia Simona

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che con atto di compravendita a rogito del Notaio Franchi, coadiutore del Notaio Borrelli, del 07.12.1995, Rep. N. 9494, registrato ad Ortona il 22.12.1995, al n. 516, il Comune di Ortona ha venduto alla Signora Di Cintio Soccorsa, nata a San Salvo il 23.11.1916, l'alloggio popolare sito in Via Marchiani, 11, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 383, foglio 25, mappale 1789 sub 12;

**PRESO ATTO** che con nota acquisita al prot. n. 10365 del 10.04.2015, i Sigg.ri Di Battista Antonino, nato a Paglieta il 24.10.1943, e Di Battista Tommaso, nato ad Ortona il 05.05.1946, divenuti proprietari dell'immobile sopra indicato, per successione dalla madre Sig.ra Di Cintio Soccorsa sopra generalizzata, deceduta in data 26.11.2009, hanno comunicato la volontà di alienare l'alloggio in argomento e di avvalersi della facoltà prevista dal comma 25 dell'art.1 della Legge 24.12.1993 n. 560, chiedendo a questo Comune la quantificazione dell'ammontare dell'importo di cui al menzionato comma, da versare ai fini dell'estinzione del diritto di prelazione in capo a questo Comune;

**VERIFICATO** che l'atto di compravendita anzi citato, all'art. 6, riporta quanto segue:  
"Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del presente divieto è nulla, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977 n. 531.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio, dovrà darne comunicazione al Comune, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 Agosto 1977, n. 513";

**VISTO** il comma 9 del menzionato art. 28 della Legge n. 513/77, secondo cui l'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ne ricorrano le condizioni, dandone comunicazione all'ente competente, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

**VISTO**, altresì, l'art. 1, comma 25, della L. n. 560/1993, secondo cui il diritto di prelazione di cui al predetto articolo 28 L. n. 513/1977, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali;

**PRECISATO** che, in base ai calcoli svolti dall'ufficio, a seguito di apposita comunicazione dell'Ente prot. n. 20150020918 del 30.07.2015, i richiedenti hanno versato a favore di questo Ente l'importo di € 2.602,91, pari al 10% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali, al fine di ottenere l'estinzione del diritto di prelazione del Comune di Ortona;

**RITENUTO**, pertanto, provvedere in merito a quanto richiesto, ai sensi delle norme e degli atti sopra richiamati;

**VISTA** la Legge Regionale 21 maggio 2015 n. 10;

**VISTI** i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,

A voti unanimi;

## **DELIBERA**

1. Per quanto riportato in premessa, che costituisce motivazione del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., di dichiarare estinto il diritto di prelazione di cui all'art. 28, comma 9, della Legge n. 513/1977, nella cessione dell'alloggio popolare sito in Via Marchiani, n. 11, distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla partita 383, foglio 25, mappale 1789 sub 12, già ceduto in proprietà dal Comune alla Signora Di Cintio Soccora, nata a San Salvo il 23.11.1916, con atto rep. 9494 del 07.09.1995 ed oggi di proprietà dei figli ed eredi Di Battista Antonino e Di Battista Tommaso, sopra generalizzati, secondo quanto previsto dalla normativa in materia già menzionata e dall'art. 1, comma 25, della L. n. 560/1993;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **N. DI SIPIO**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, ..... 03 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, ..... 03 agosto 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**